



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-06-2019 (punto N 30)

Delibera N 765 del 10-06-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Estensore FRANCESCA BAGLIONI

Oggetto

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune di Stazzema, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 30 giugno - 31 ottobre degli anni 2019 e 2020

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare l'articolo 14 che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;

Preso atto che l'Amministrazione comunale di Stazzema, con nota del 19 Aprile 2019 protocollo 2698/2019, ha evidenziato la necessità di regolamentare l'attività di ricerca dei funghi nel proprio territorio al fine di evitare danni all'ambiente forestale, già fortemente colpito nell'ultimo periodo da eventi metereologici avversi, che nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 hanno visto l'alternanza di fenomeni di siccità e di dissesti idrogeologici, che hanno indebolito l'ecosistema;

Preso atto che l'Amministrazione comunale di Stazzema ritiene che gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente possano essere raggiunti anche con l'istituzione del divieto assoluto di raccolta, limitato ai non residenti nel territorio Comunale, nelle giornate di sabato e domenica;

Preso atto del disposto dell'articolo 14, comma 2 bis della l.r. 16/1999, che prevede la possibilità di vietare la raccolta di funghi epigei per un massimo di due giorni a settimana fatti salvi i diritti di raccolta dei residenti;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 bis della l.r. 16/1999 istituire su tutto il territorio del comune di Stazzema, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nelle giornate di sabato e domenica nel periodo 30 giugno - 31 ottobre degli anni 2019 e 2020, fatti salvi i diritti dei residenti;

Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:

- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

Ritenuto, valutate le motivazioni, di accogliere la richiesta dell'Amministrazione comunale di Stazzema per l'istituzione del divieto di raccolta nel territorio comunale, limitato ai non residenti nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 30 giugno - 31 ottobre degli anni 2019 e 2020;

Considerata l'opportunità di monitorare, nei periodi di vigenza, le ricadute sull'ambiente forestale dell'istituzione del divieto di raccolta;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 6 giugno 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di istituire, ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 2 bis della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune di Stazzema, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 30 giugno - 31 ottobre degli anni 2019 e 2020, fatti salvi i diritti dei residenti;

2) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:

a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;

b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

3) di stabilire che l'Amministrazione comunale di Stazzema provveda a una adeguata diffusione del presente atto nel proprio territorio e in quello dei comuni confinanti;

4) di affidare all'Amministrazione comunale di Stazzema il compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull'ambiente forestale trasmettendo alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;

5) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1) sulla base delle relazioni trasmesse dal comune, a valutare l'opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la data del 31 ottobre 2020;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci